

SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

SCHEDA

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione di matrimonio, oppure di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, oppure di residenza di uno dei coniugi per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di Stato Civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere predisposte secondo quanto impartito dal Ministero dell'interno.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).
- Inoltre, l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
- Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. Anche in questa casistica restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

PROCEDIMENTO

1. Le parti devono trasmettere all'Ufficio di Stato Civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ALLEGATO "A"/ ALLEGATO "B". Tale modello dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e consegnato allegando un documento di identità valido;
2. L'Ufficio di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e se sussistono le condizioni stabilite dalla Legge, verrà fissato un appuntamento in accordo con le parti;
3. A tale appuntamento le parti dichiareranno, di volersi separare o divorziare, e sottoscriveranno la dichiarazione unitamente all'Ufficiale di Stato Civile.
4. Nello stesso giorno dovrà essere corrisposto l'importo di € 16,00 quale diritto fisso (così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014). Successivamente l'Ufficiale di Stato Civile inviterà le parti a presentarsi non prima di 30 giorni per la conferma dell'accordo. N.B. Se le parti non si presentano al secondo appuntamento, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare, occorrerà fissare un altro appuntamento per riformulare l'accordo.
5. Al secondo appuntamento l'Ufficiale di Stato Civile riceverà la dichiarazione delle parti di voler confermare l'accordo; Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento).